

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 novembre 2023, n. 328  
**Chiusura del procedimento di voltura dei titoli autorizzativi dalla Società Cooperativa Nuova Luce in capo ai Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello nella qualità di concedenti del Servizio di gestione dei Centri diurno disabili ubicati nei predetti Comuni.**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con istanza presentata in data 07/03/2022 prot. 41 la Cooperativa Nuova Luce richiedeva il rilascio del parere di compatibilità in ordine all'istanza di autorizzazione alla realizzazione **per trasferimento del Centro Diurno per disabili sito in Ginosa**, dalla Via G. La Pira n. 6, già Via F. Zito n. 3, alla via Palatrasio s.n.c dello stesso Comune di Ginosa.

Successivamente, con pec del 23 giugno 2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 8441 del 27 giugno 2022 il Comune di Ginosa inoltrava nota con cui comunicava che: *"il Comune di Ginosa e gli altri comuni componenti l'ambito, in applicazione della procedura di affidamento in concessione dei centri diurni ex art 60 RR 4/2007 hanno istruito le autorizzazioni al funzionamento considerando il soggetto gestore aggiudicatario quale titolare e gestore solo per il periodo di validità della concessione **(anni 6 dal 2016 al 2022) ipotizzando alla scadenza l'indizione di una nuova gara al fine di individuare o confermare il gestore dei servizi**".*

In ragione della predetta circostanza il Comune di Ginosa chiedeva **"la rettifica della titolarità dei centri d'Ambito in favore dei comuni"** considerato che l'assegnazione della titolarità alla cooperativa Nuova luce, a seguito delle preintese di cui ai Regolamenti 4 e 5 del 2019, è avvenuta ai sensi e per gli effetti di un quadro normativo e legislativo differente rispetto a quello vigente nel 2016. Il processo di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e agli accreditamenti per le strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie, infatti è iniziato con l'approvazione della LR n. 9/2017 e s.m.i e proseguito con la LR n. 53/2017 e s.m.i, di cui l'ambito nel 2016 non ne poteva essere sicuramente a conoscenza"

Con successiva pec del 12/11/2022 il Comune di Ginosa ad integrazione della nota inoltrata in data 23/06/2022, inviava ulteriore documentazione inerente alla procedura di affidamento dei Centri diurni disabili dei Comuni dell'Ambito territoriale di Ta 1: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello.

Dalla documentazione inviata si evince che:

- L'ambito territoriale di Ginosa conta quattro centri diurni per disabili autorizzati e funzionanti ai sensi dell'art 60 del RR 4 del 2007 giuste autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ginosa con Determina n. 115 del 22/10/2013, dal Comune di Laterza con determinazione n. 501 del 18/12/2013, dal Comune di Castellaneta con determinazione n. 485 del 28/07/2010, e dal Comune di Palagianello con Determinazione n. 740 del 22/12/2014;
- In data 09/07/2014 veniva sottoscritto accordo di programma tra l'Ambito Territoriale Ta/1 (composto dai Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello) e la ASL Taranto per la realizzazione del sistema integrato di interventi, servizi sociali e sanitari;
- Con successiva Delibera di Coordinamento Istituzionale dell'ambito sociale territoriale di Taranto (d'ora in avanti DCI) n. 3 del 26/01/2016, veniva dato **indirizzo al Responsabile dell'ufficio di Piano di procedere alla scelta del contraente per la gestione dei quattro centri diurni ex art 60 RR 4 del 2007 mediante la forma della concessione di servizio ai sensi dell'art 30 del D.lgs 163/2016**. Sempre con la predetta delibera i Comuni dell'ambito stabilivano di mettere a disposizione del concessionario del servizio a titolo di comodato gratuito i locali sedi dei centri diurni, conformi ai requisiti previsti dall'art 60 del RR 4 del 2007;
- Con DGC n. 21 del 02/08/2016 veniva rideterminata la modalità di scelta del contraente in merito alla gestione dei quattro centri diurni ex art 60 del RR 4/2007, individuando la **procedura di locazione a titolo oneroso degli immobili con destinazione vincolata** adottando quale criterio di scelta dell'aggiudicatario quello dell'offerta al massimo rialzo sul canone di locazione posto a base di gara. Con la predetta DGC si stabiliva altresì di destinare i canoni di locazione corrisposti per i centri diurni incassati dall'ambito ad interventi rivolti esclusivamente agli utenti frequentanti i centri diurni;
- In esecuzione all'indirizzo di cui sopra il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Ginosa, avviava l'istruttoria tesa ad assegnare in locazione i quattro immobili di proprietà dei comuni dell'ambito territoriale TA/1 già autorizzati al funzionamento ai sensi dell'art 60 del RR 4 del 2007;
- Con Determinazione n. 944 del 10/08/2016, n. Reg. Sett. 178 del 10/08/2016 l'Ufficio di Piano del Comune di Ginosa provvedeva in esecuzione della DCI n. 3 del 26/01/2016 ad indire procedura aperta per la locazione dei quattro immobili comunali **aventi destinazione vincolata di Centro diurno disabili** di proprietà dei Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello approvando, all'uopo, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- Con successiva Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Ginosa n. 1046 del 21/09/2016 n. Reg. Sett. 235 del 20.09.2016, si provvedeva alla revoca in autotutela del bando di gara stante la possibilità di confondere *"la procedura di locazione di immobile con la concessione di servizio"*;
- Con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Ginosa n. 1047 del 21/09/2016 n. Reg. Sett. 236 del 20.09.2016, in ossequio all'indirizzo di cui alla DCI n. 21 del 05/08/2016, al fine di dare esecuzione alla procedura di individuazione del locatore dei centri diurni di che trattasi, provvedeva all'avvio del procedimento approvando nuovo disciplinare di gara;
- Quanto al Disciplinare lo stesso stabiliva in sintesi quanto segue:

1. *I quattro immobili oggetto del presente bando, destinati e già funzionanti come strutture socio- educative e riabilitative ai sensi dell'art 60 del Regolamento n. 4 del 2007 sono di seguito specificati: centro diurno del Comune di Ginosa 8...) con destinazione d'uso vincolata; Centro diurno del Comune di Laterza; centro diurno del Comune di castellaneta, centro diurno del Comune di palagianello. **I suddetti immobili sono di proprietà dei quattro comuni sono stati costruiti ampliati a seguito di finanziamento PO FESR***

**PUGLIA 2007 - 2013 ASSE III Linea 3.2 e di donazione da soggetto privato con vincolo di destinazione d'uso per utilizzo in attività rivolte ai disabili:**

2. *Gli immobili saranno concessi in locazione a titolo oneroso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta, comprese tutte le lavorazioni che si ritengono necessarie **finalizzate al corretto funzionamento dei centri nel rispetto del RR 4/2007 ed in particolare dell'art 60**, che saranno in tutto a carico dell'aggiudicatario e saranno acquisite di diritto dai proprietari quali migliorie funzionali del bene. **Rimangono altresì a carico del concorrente aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art 60 del RR n. 4/2007 attuativo della LR 19/2006 e l'accreditamento sulla piattaforma regionale secondo le norme vigenti in materia, nonché eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso attuale e per quelli consentiti, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.***
3. *Tutte le autorizzazioni e variazioni concesse **dovranno essere previamente autorizzate dal locatore per la verifica del rispetto della destinazione d'uso ai sensi dell'art 60 del RR 4/2007;***
4. *E' vietata ogni variazione d'uso, non espressamente autorizzata dall'Ambito concedente;"*

- Con determinazione dell'ufficio di Piano n. 1487 del 28/11/2016 veniva quindi disposta l'aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa sociale Nuova Luce arl Onlus.
- Successivamente all'aggiudicazione veniva sottoscritto con la predetta società il contratto di locazione Cron. Gen. N. 129 Rep. N. 79 del 2/12/2016;
- Il predetto contratto prevedeva, *inter alia*, che gli immobili concessi in locazione

*"sono stati autorizzati al funzionamento di centri diurni per diversamente abili ai sensi dell'art 60 del RR n. 4/2007 dai rispettivi Uffici Comunali di competenza";*

*Il Responsabile dell'Ufficio di piano /Rup ha acquisito per ogni immobile posto in locazione nulla osta del Responsabile dell'Ufficio comunale competente all'avvio della procedura di che trattasi;*

*Il presente contratto di locazione dei quattro centri diurni stipulato con il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di piano dell'Ambito Territoriale, che riceve in consegna gli immobili dei comuni, è sottoposto a condizione risolutiva espressa in caso di mancato rinnovo e/o scioglimento della convenzione di Ambito per la gestione associata dei servizio socio assistenziali ed integrati dei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, e Palagianello ai sensi dell'art 30 del D.lgs n. 267/200 e smi; **resta comunque salva la facoltà di ogni Amministrazione Comunale proprietaria dell'immobile/locali di poter stipulare un nuovo contratto di locazione autonomamente avente le stesse modalità per la prosecuzione del servizio di centro diurno socio educativo per diversabili"** ;*

- Sempre con il predetto contratto l'Ambito stabiliva il vincolo di destinazione dei locali assegnati in locazione (*"art 5 – i locali vengono concessi per il solo uso di struttura centro diurno socio educativo per diversabili (in conformità a quanto disposto dal RR n. 4 del 2007 art 60) e per altre attività e/o servizi, autorizzati dal Coordinamento"*); il divieto di sublocazione e cessione **e di mutamento della destinazione d'uso**; nonché l'obbligo per il Comune affidatario del servizio di controllo sull'operato del conduttore, nel rispetto delle attività autorizzate.
- Facendo seguito alla procedura di gara, e al fine di permettere l'avvio dei centri diurni di che trattasi alla società conduttrice aggiudicataria i Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello all'epoca competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, rilasciavano alla Nuova Luce Società Cooperativa Sociale le relative autorizzazioni al funzionamento.

A seguito dell'istruttoria effettuata e dell'acquisizione della documentazione inoltrata con nota prot. n. AOO 150 del 04/01/2023 ad oggetto *"Avvio del procedimento di voltura dei titoli autorizzativi dalla Società Cooperativa Nuova Luce in capo ai Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello nella qualità di concedenti del servizio di gestione dei Centri diurni disabili. Rigetto dell'istanza della Società Cooperativa*

*Nuova Luce di trasferimento della sede del Centro diurno disabili sito in Ginosa (Ta)*” la Regione avviava il procedimento di voltura dei seguenti titoli autorizzativi dalla Nuova Luce Società Cooperativa Sociale ai Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello in qualità di condenti del servizio:

- Determinazione del Comune di Ginosa n. 1496 del 02-12-2016 - Reg. Sett. n. 206 del 01-12-2016;
- Determinazione del Comune di Laterza n. 624 del 30-11-2016 Reg. Sett. n. 176 del 30-11-2016;
- Determinazione del Comune di Castellaneta n. 262 del 05/1/2016;
- Determinazione del Comune di Palagianello n. 395 del 07/12/2016.

Con pec del 17/01/2023 la Cooperativa Nuova Luce presentava controdeduzioni sostenendo in sintesi che la procedura che ha visto aggiudicataria la Nuova Luce è di locazione e non di concessione di servizio stante la natura di beni disponibili dei locali oggetto del contratto.

Quanto alle controdeduzioni proposte si comunica che le stesse non vengono accolte per le motivazioni di seguito proposte.

Come già dedotto nella comunicazione di avvio del procedimento di voltura, la realizzazione dei centri diurni disabili di che trattasi è stata messa in atto per volontà dell’Ambito Territoriale Ta/1 (composto dai Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello) che ha predisposto e realizzato tutto l’iter amministrativo, usufruendo anche di un finanziamento FESR a ciò specificatamente destinato.

A tali beni, di proprietà comunale, viene pertanto assegnata una funzione socio sanitaria da parte dei Comuni ricadenti nell’ambito che hanno destinato a ciò quattro immobili aventi quella specifica utilizzazione.

Tale circostanza è evidente anche dal disciplinare avente ad oggetto gli immobili con destinazione d’uso vincolata allo svolgimento di attività di Centro diurno disabili.

Come già si è avuto modo di precisare in fase di avvio del procedimento risulta irrilevante il nomen juris (nella specie contratto di locazione) che concretamente le parti hanno dato all’atto con il quale è avvenuto l’affidamento dei locali in questione così come è, *ictu oculi*, insufficiente la circostanza che i beni immobili di che trattasi siano stati inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al DL n. 112/2008 art 58 tra i beni disponibili dell’ente.

Questo principio è stato da ultimo ribadito, dalla giurisprudenza che ha stabilito che gli indici qualificanti una concessione di servizio pubblico di rilievo economico sono:

- “a) la presenza di un servizio rivolto alla produzione di utilità per soddisfare interessi generali;*
- b) la tipica struttura trilaterale nella quale l’amministrazione concede lo svolgimento del servizio ad un gestore privato, che rende prestazioni agli utenti ed esige da questi il versamento di un prezzo (tariffa) per poter fruire del servizio, senza alcuna garanzia da parte della P.A. e, quindi, sopportando il rischio economico della gestione;*
- c) la preordinazione dell’attività a soddisfare in modo diretto le esigenze di una platea di utenti e la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, volti a conformare le prestazioni a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità;*
- d) la delega traslativa di poteri organizzatori dall’ente al privato, che regola e gestisce in autonomia l’utilizzo dei macchinari, la relativa manutenzione, l’acquisizione delle certificazioni di idoneità e delle polizze assicurative, nonché i rapporti con gli utenti, fermi il rispetto degli obblighi di servizio e i poteri di controllo in capo alla società comunale concedente.” (Tra tutte si veda T.A.R. Genova, (Liguria), sez. I, 23/01/2021, n. 59)*

Alla luce della vicenda giuridica sopra descritta è evidente che la realizzazione dei centri diurni sia stata voluta

e programmata dai Comuni dell'ambito e che la Nuova Luce Soc. Coop Soc possa essere considerata un mero gestore del Servizio.

E' evidente pertanto, che alla scadenza del contratto stipulato in data 02/12/2016 (avente durata di sei anni a decorrere dalla sottoscrizione) è necessario volturare l'autorizzazione in capo ai Comuni proprietari degli immobili in quanto legittimi titolari delle autorizzazioni.

In ragione della predetta voltura sono dichiarate inammissibili le istanze di rinuncia ai posti presentate dalla Nuova Luce società cooperativa sociale con note del 12/07/2023 e afferenti ai Centri diurni disabili siti in Castellaneta (rinuncia a 10 posti) e Laterza (rinuncia a 8 posti).

La rinuncia può essere presentata solo dal titolare dell'autorizzazione e non anche dal gestore che non è a ciò legittimato ex lege.

Quanto ai pareri del Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto prot. n. 100889 del 12/06/2023 e 100891 del 12/06/2023 con cui in riferimento ai due centri diurni disabili siti in Castellaneta e Laterza si comunica che gli stessi non possiedono i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio generali minimi e specifici, stante l'obbligo di adeguare il requisiti organizzativo al numero dei posti autorizzati, si comunica che è necessario integrare entro e non oltre giorni 20 dalla notifica della presente il personale mancante di seguito indicato:

- Per il centro diurno disabili sito in Castellaneta le seguenti carenze: 88 ore di educatore professionale; 18 ore di fisioterapista;
- Per il centro diurno disabili sito a Laterza le seguenti carenze: Oss 18 ore, educatore professionale 72 ore, fisioterapista 12 ore.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Rigettare le controdeduzioni presentate dalla Nuova Luce società Cooperativa sociale arl;
- prendere atto della risoluzione del contratto stipulato tra i Comuni di **Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello** e la Nuova Luce società Cooperativa sociale arl per decorrenza del termine previsto dal contratto;
- volturare le seguenti autorizzazioni all'esercizio dalla Nuova Luce società Cooperativa sociale arl

Determinazione del Comune di Ginosa n. 1496 del 02-12-2016 - Reg. Sett. n. 206 del 01-12-2016;

Determinazione del Comune di Laterza n. 624 del 30-11-016 Reg. Sett. n. 176 del 30-11-01;

Determinazione del Comune di Castellaneta n. 262 del 05/1/2016;

Determinazione del Comune di Palagianello n. 395 del 07/12/2016.

Ai comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagianello.

- Rigettare la richiesta di rinuncia ai posti oggetto di autorizzazione presentata dalla Nuova Luce Soc. Coop. Sociale arl in quanto soggetto non legittimato;
- assegnare ai predetti Comuni un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica entro il quale dovranno attivare le procedure di cui al Dlgs 36/2023 per la concessione del servizio ad un soggetto terzo dando comunicazione alla Regione del soggetto individuato al fine della verifica in capo allo stesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento ovvero un termine di 10 giorni dalla notifica della presente entro il quale comunicare che la gestione resta in capo all'attuale gestore Società Cooperativa Sociale arl Nuova Luce arl a seguito di proroga del contratto;
- Di disporre ai sensi dell'art 14 comma 6 della LR 9 del 2017, nelle more dello svolgimento delle procedure di cui sopra, che il Comune di Castellaneta e di Laterza, titolari delle autorizzazioni, integrino le carenze rilevate dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto rispettivamente per le sedi di Castellaneta e Laterza;

di notificare il presente provvedimento a:

- al Legale Rappresentante del Comune di **Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello**;
- al legale rappresentante dalla Nuova Luce Società Cooperativa Sociale arl;
- al Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto

Il presente provvedimento:

- a. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18."
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni

di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro